

SCARICO A TETTO

Il D.Lgs n°102 del 4/07/14 conferma il divieto di scarico a parete salvo poche deroghe che devono rispettare le distanze minime della UNI 7129-3. In sintesi il D.Lgs 102/14 modifica parzialmente il DPR 412/93 e s.m.i.

Schema sintetico deroghe allo scarico a tetto (*)

Deroghe:

EDIFICIO UNIFAMILIARE O PLURIFAMILIARE

Installazione dopo
il 31/08/2013

OBBLIGO DI
SCARICO A TETTO

→ A) Distacco da Canna Collettiva Ramificata o già scaricava a parete

si procede, anche nell'ambito di una riqualificazione energetica dell'impianto termico, alla sostituzione di generatori di calore individuali che risultano installati in data antecedente a quella del 31/08/2013 (comma 9 art. 10 D.Lgs 102/14) con scarico a parete o in canna collettiva ramificata;

→ B) Centro Storico

l'adempimento dell'obbligo di cui al comma 9 risulta incompatibile con norme tutela adottate a livello nazionale, regionale o comunale;

→ C) Progettista

il progettista attesta e assevera l'impossibilità tecnica a realizzare lo sbocco sopra il colmo del tetto.

→ D) Ristrutturazione di parti impianto termico individuale e già esistente

si procede alle ristrutturazioni di impianti termici individuali già esistenti, siti in stabili plurifamiliari, qualora nella versione iniziale non dispongano di camini, canne fumarie o sistemi di evacuazione dei prodotti della combustione con sbocco sopra il tetto dell'edificio, funzionali e idonei o comunque adeguabili alla applicazione di apparecchi a condensazione;

→ E) Apparecchi ibridi (**)

vengono installati uno o più generatori ibridi compatti, composti almeno da una caldaia a condensazione a gas e da una pompa di calore e dotati di specifica certificazione di prodotto

→ Apparecchi a combustione tradizionale che abbiano un rendimento maggiore di $\eta > (90 + 2 \log P_n)$ installare generatori di calore a gas a camera stagna il cui rendimento sia superiore a quello previsto all'articolo 4, comma 6, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica del 2 aprile 2009, n. 59 $\eta_{legge} = (90 + 2 \log P_n)$.

→ Apparecchi a condensazione

installare generatori di calore a gas a condensazione i cui prodotti della combustione abbiano emissioni medie ponderate di ossidi di azoto (NOx) non superiori a 70 mg/kWh, misurate secondo le norme di prodotto vigenti.

→ Apparecchi ibridi

installare generatori di calore a gas a condensazione i cui prodotti della combustione abbiano emissioni medie ponderate di ossidi di azoto (NOx) non superiori a 70 mg/kWh, misurate secondo le norme di prodotto vigenti, e pompe di calore il cui rendimento sia superiore a quello previsto all'articolo 4, comma 6, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica del 2 aprile 2009, n. 59

Solo se le distanze minime dei terminali di scarico della norma UNI-CIG 7129-3/2008 sono rispettate è derogabile l'obbligo di scarico a tetto.(**)

In tutti i casi è obbligatorio rispettare: Distanze minime UNI-CIG 7129-3/2008 In tutti i casi, posizionare i terminali di scarico in conformità alla vigente norma tecnica UNI-CIG 7129-3 e successive modifiche e integrazioni

(*) Si consiglia di consultare il testo integrale del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 pubblicato in G.U. n.165 del 18/07/2014 e di verificare regolamenti d'igiene locale ovvero il regolamento comunale di Venezia.

(**) Il Decreto Requisiti minimi in vigore dal 1/10/2015 definisce come impianto con sistema ibrido un impianto dotato di generatori che utilizzano più fonti energetiche opportunamente integrate tra loro al fine di contenere i consumi e i costi di investimento e gestione. un esempio, non esaustivo, è costituito da un impianto composto da una pompa di calore elettrica integrata con una caldaia a condensazione.

(**) Lo scarico a parete è comunque una installazione in deroga e non è gradita da vicini di casa, amministratori di condominio, ASL, Comuni e Regioni. Verificate bene di avere tutti i requisiti onde evitare problemi legali. in ogni caso anche se autorizzate lo scarico a parte viene relazionato sempre salvo diritti di terzi.

dal 1945  VENEZIA

Confartigianato

dD

Diego Danieli studio termotecnico